

**Votazione popolare
del 29 novembre
1998**

Spiegazioni del
Consiglio federale

1 Finanziamento dei
trasporti pubblici

2 Articolo sui
cereali

3 Iniziativa Droleg

4 Legge sul lavoro

Su che cosa si vota?

1

Primo oggetto

Decreto federale concernente la costruzione e il finanziamento dei progetti d'infrastruttura dei trasporti pubblici (modernizzazione della ferrovia)

2

Secondo oggetto

Decreto federale concernente un nuovo articolo di validità limitata sui cereali

3

Terzo oggetto

Iniziativa popolare "per una politica ragionevole in materia di droga" (iniziativa Droleg)

4

Quarto oggetto

Modifica della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro)

■ Il decreto federale concernente la costruzione e il finanziamento dei progetti di infrastruttura dei trasporti pubblici garantisce il finanziamento di Ferrovia 2000 (prima e seconda tappa), della NFTA, del raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete europea ad alta velocità e dei provvedimenti contro l'inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie. La modernizzazione delle ferrovie svizzere consente di migliorare l'offerta dei trasporti pubblici e di trasferire il traffico pesante su rotaia. Contribuisce inoltre a proteggere l'ambiente, decongestionare il traffico stradale, rilanciare l'economia e creare impieghi qualificati in diversi settori.

■ I cereali panificabili devono sottostare al regime della libera concorrenza. L'articolo costituzionale attualmente in vigore non lo consente e dev'essere quindi sostituito con un nuovo articolo di validità limitata che permetta ai professionisti del ramo di adeguarsi progressivamente al gioco dell'offerta e della domanda sul mercato cerealicolo, senza per questo dover pagare un prezzo troppo elevato.

■ L'iniziativa popolare "per una politica ragionevole in materia di droga" (iniziativa Droleg) propugna una grande libertà nell'ambito del consumo di droga e chiede che coltivazione, possesso e acquisto di sostanze stupefacenti per uso proprio non siano più punibili. Lo Stato dovrebbe rilasciare un numero sufficiente di concessioni per la vendita di sostanze stupefacenti e badare a proteggere i giovani. Consiglio federale e Parlamento considerano inaccettabile l'iniziativa perché vi sarebbe da temere un aumento dei tossicodipendenti.

■ La legislazione svizzera in materia di lavoro dev'essere modernizzata: gli orari di lavoro devono poter essere fissati in maniera più flessibile. Per il lavoro notturno e domenicale uomini e donne devono essere trattati allo stesso modo. Parallelamente se ne rafforza la protezione soprattutto in caso di lavoro notturno e di maternità. Contro questa revisione è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni
p. 4-11
Testo in votazione
p. 12-13

Spiegazioni
p. 14-17
Testo in votazione
p. 16

Spiegazioni
p. 18-23
Testo in votazione
p. 20

Spiegazioni
p. 24-29
Testo in votazione
p. 30-39

Primo oggetto **Costruzione e finanziamento di progetti d'infrastruttura dei trasporti pubblici (ammodernamento delle ferrovie)**

1

■ **La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare il decreto federale del 20 marzo 1998 concernente la costruzione e il finanziamento dei progetti d'infrastruttura dei trasporti pubblici?

Il decreto è stato approvato dal Consiglio nazionale con 126 voti contro 30 e 20 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 31 voti contro 7.

■ Ammodernamento delle ferrovie svizzere

Le ferrovie sono un segno distintivo del nostro Paese. Devono essere però modernizzate. Grazie ai grandi progetti come Ferrovia 2000, la nuova ferrovia transalpina (NFTA), i raccordi della Svizzera orientale e occidentale alla rete europea ad alta velocità (raccordi TGV) e grazie ai provvedimenti contro l'inquinamento fonico, i nostri trasporti ferroviari saranno in grado di rispondere alle esigenze del 21° secolo.

■ Vantaggi per i viaggiatori, l'economia e l'ambiente

I nuovi progetti consentono di collegare in maniera ottimale il traffico negli agglomerati, quello regionale e quello a lunga distanza. I viaggiatori disporranno di migliori coincidenze mentre i tempi di percorrenza si ridurranno, in media, del 10-20 per cento. La Svizzera diverrà dunque un nodo ferroviario estremamente importante nel traffico europeo ad alta velocità; la durata dei viaggi in treno verso l'estero diminuirà fino al 30 per cento. Questi vantaggi giovano all'economia e al turismo e creano impieghi altamente qualificati. La costruzione della NFTA è inoltre il presupposto per la conclusione di accordi bilaterali con l'Unione europea e per il trasferimento su rotaia del traffico pesante, che consentirà di sgravare le strade e di proteggere l'ambiente e le Alpi.

■ Finanziamento sicuro e riduzione dei costi

Il popolo svizzero ha già votato a favore di Ferrovia 2000 e della NFTA. Tuttavia,

a causa dell'evoluzione della congiuntura economica, è stato necessario rielaborare i progetti. Ferrovia 2000 sarà realizzata a tappe e per la NFTA si è prevista una minor spesa di circa 4 miliardi di franchi. Il costo annuo ammonta in media a 1,5 miliardi di franchi. Un importo equivalente è previsto annualmente anche per il completamento della rete autostradale. Grazie a un fondo speciale, l'ammodernamento delle ferrovie poggia su solide basi finanziarie. Tale fondo sarà alimentato, in particolare, con la tassa sul traffico pesante, l'imposta sugli oli minerali e l'aumento di 0,1 punti percentuali dell'imposta sul valore aggiunto.

■ Dibattiti parlamentari

I dibattiti parlamentari erano incentrati soprattutto sulle modalità di finanziamento e sulla portata del programma di costruzione. Per evitare di gravare ulteriormente il traffico privato si è tuttavia rinunciato ad aumentare i dazi sui carburanti. Per motivi legati alla politica dei trasporti e alla politica di governo, il Parlamento non ha voluto rinunciare a uno degli assi della NFTA.

■ Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Una ferrovia moderna giova a tutte le regioni della Svizzera. Investendo nei trasporti pubblici, la Svizzera protegge l'ambiente e consolida la sua posizione in Europa. I mezzi finanziari destinati ai trasporti pubblici regionali e al completamento della rete autostradale sono garantiti.

Ammodernare progressivamente la ferrovia

Il nuovo articolo costituzionale disciplina il finanziamento di quattro progetti: Ferrovia 2000, la nuova ferrovia transalpina (NFTA), i raccordi della Svizzera orientale e occidentale alla rete europea ad alta velocità (raccordi TGV) e i provvedimenti contro l'inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie. Le nuove basi di finanziamento consentono di promuovere i trasporti pubblici e di rilanciare l'economia senza pesare sulle finanze federali.

■ Il programma di costruzione...

— Ferrovia 2000, prima e seconda tappa:

Questi lavori offrono maggiori opportunità al traffico viaggiatori nazionale. I tempi di percorrenza sono abbreviati grazie all'impiego di treni ad assetto variabile, all'ampliamento delle linee esistenti e alla costruzione di nuove tratte. La prima tappa, che comprende circa 50 progetti, deve essere terminata nel 2005. La seconda tappa serve soprattutto a colmare alcune lacune nell'offerta e ad ampliare altri collegamenti. Complessivamente, Ferrovia 2000 costerà 13,4 miliardi di franchi.

— NFTA:

La NFTA è parte integrante della rete europea ad alta velocità. Essa collega il Ticino e il Vallese con Ferrovia 2000 ed è indispensabile per trasferire il traffico merci di transito dalla strada alla rotaia. Le sue componenti principali sono il potenziamento dell'asse Lötschberg-Sempione (galleria di base del Lötschberg), il potenziamento del-

l'asse del San Gottardo (gallerie di base del San Gottardo e del Ceneri) e l'integrazione della Svizzera orientale (potenziamento della tratta San Gallo-Arth-Goldau, gallerie dello Zimmerberg e dell'Hirzel). La NFTA costerà complessivamente 13,6 miliardi di franchi e la sua messa in esercizio sarà scaglionata nel tempo: il nuovo asse del Lötschberg entrerà in funzione nel 2006 circa, quello del San Gottardo verso il 2012.

— Raccordi alla rete ad alta velocità:

Grazie a questo progetto, la Svizzera sarà collegata alla rete ferroviaria ad alta velocità dei Paesi limitrofi. Esso consentirà di abbreviare i tempi di viaggio e di migliorare la competitività della ferrovia rispetto al trasporto stradale e aereo. Per i lavori di costruzione nella Svizzera occidentale e orientale è previsto un importo di 1,2 miliardi di franchi.

— Provvedimenti contro l'inquinamento fonico:

Per questo progetto, che comprende il risanamento fonico del materiale rotabile, la costruzione di ripari fonici e la partecipazione ai costi per l'installazione di finestre fonoassorbenti, è previsto un importo di 2,3 miliardi di franchi.

■ ... e il suo finanziamento

I costi di questi quattro progetti ferroviari ammontano complessivamente a 30,5 miliardi di franchi suddivisi su 20 anni (durata globale della costruzione), ossia in media 1,5 miliardi di franchi all'anno. Sarà istituito un fondo speciale di finanziamento,

che permetterà di limitare l'indebitamento e non graverà il conto ordinario della Confederazione. Senza tale fondo, almeno la prima tappa di Ferrovia 2000 dovrebbe figurare nel preventivo ordinario, aumentando così la necessità di risparmiare in altri settori di competenza della Confederazione, per esempio i trasporti pubblici regionali, o di prelevare nuove imposte.

— Non è un assegno in bianco

Per ogni progetto ferroviario il Parlamento emana un decreto federale che sottostà al referendum. Il decreto concernente la prima tappa di Ferrovia 2000 e quello sul transito alpino, che disciplina la costruzione della NFTA, sono già stati adottati. Non è stata depositata nessuna domanda di referendum.

■ Fonti di finanziamento per l'ammodernamento delle ferrovie

2/3 della tassa sul traffico pesante imposta sugli oli minerali per coprire il 25% dei costi della NFTA
0,1 % di supplemento sull'IVA
mutuo della Confederazione fruttante interessi (o finanziamento privato)


Costo annuo

835 mio di fr.
150 mio di fr.
290 mio di fr.
250 mio di fr.

Totale su 20 anni

16,7 mia di fr.
3,0 mia di fr.
5,8 mia di fr.
5,0 mia di fr.

■ Scadenario della realizzazione dei grandi progetti ferroviari



NFTA/Integrazione della Svizzera orientale

Inizio della costruzione/messa in funzione (secondo le previsioni)

Lötschberg	2000/2006	Ceneri	2006/2016	San Gottardo	2000/2012
Hirzel	2011/2016	Zimmerberg	2006/2013		

Dato che la costruzione e la messa in esercizio hanno luogo a tappe, il finanziamento e gli investimenti sono suddivisi sull'arco di più anni.

Parere del Consiglio federale

1

Il 27 settembre 1998 il popolo svizzero si è pronunciato a favore dell'introduzione di una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, confermando dunque una linea di condotta già seguita in occasione di altre votazioni in materia di politica dei trasporti. La modernizzazione delle ferrovie va in questa direzione. Migliorerà i trasporti pubblici in tutte le regioni e promuoverà il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla rotaia. Il Consiglio federale sostiene il nuovo articolo costituzionale destinato a finanziare tale ammodernamento per i seguenti motivi:

■ **Miglioramento della qualità di vita in tutto il Paese**

La nostra rete autostradale è costruita in ragione dell'87 per cento; i lavori di completamento proseguono secondo i piani. Ogni anno sono stanziati a tale scopo 1,6 miliardi di franchi. Si constata tuttavia che il traffico stradale continua a intensificarsi. Per salvaguardare l'efficienza della rete stradale e proteggere l'ambiente, abbiamo bisogno di una ferrovia competitiva che possa offrire migliori condizioni nel traffico viaggiatori e in quello merci. Anche i provvedimenti contro l'inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie sono utili, poiché proteggono centinaia di migliaia di persone da emissioni eccessive. Ammodernare la rete ferroviaria significa dunque migliorare la qualità di vita in tutte le regioni del Paese.

■ **Programma di rilancio per la Svizzera**

La modernizzazione della ferrovia costa complessivamente 30,5 miliardi di franchi. Si tratta di un investimento per il futuro del nostro Paese, che sarà suddiviso sull'arco di 20 anni (1,5 mia di fr./anno). Il 45 per cento della somma totale è destinato alla NFTA; il resto a Ferrovia 2000, ai accordi alla rete ferroviaria ad alta velocità e ai provvedimenti contro l'inquinamento fonico. Tutta l'economia svizzera beneficerà di questo programma di rilancio, che creerà decine di migliaia di posti di lavoro in tutto il Paese.

■ **Soluzione economica**

La decisione di rinviare la costruzione delle vie d'accesso, ritenute non urgenti, ha consentito di ridurre il costo della NFTA di circa 4 miliardi di franchi. Inoltre, le nuove trasversali alpine saranno messe in esercizio a tappe, in modo da consentire un'evoluzione coordinata dell'offerta e della domanda in materia di trasporti. Questa scelta è sembrata più ragionevole dell'abbandono puro e semplice di un asse ferroviario. La rinuncia al Lötschberg, per esempio, avrebbe consentito di risparmiare nella migliore delle ipotesi solo 1-2 miliardi di franchi (ossia il 3-6% dell'intero pacchetto) dal momento che, optando per una soluzione ad asse unico, sarebbe stato necessario ampliare maggiormente l'asse rimasto. Per motivi di costi, anche Ferrovia 2000 sarà realizzata in due tappe. L'offerta sarà inoltre migliorata ricorrendo a tecnologie di punta piuttosto che a opere costose.

■ **Finanziamento equilibrato**

Il Consiglio federale e il Parlamento si sono adoperati per trovare modalità equilibrate di finanziamento secondo il principio di causalità. Si è tenuto conto della critica secondo la quale il finanziamento inizialmente previsto avrebbe eccessivamente gravato il traffico stradale e si è quindi rinunciato ad aumentare i dazi sui carburanti (aumento del prezzo della benzina di 10 centesimi al litro). Circa la metà del costo totale sarà finanziata con la tassa sul traffico pesante, accettata dal

popolo il 27 settembre, la quale promuove il trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia e contribuisce dunque a un'utilizzazione ottimale della NFTA. Il 20 per cento circa dei mezzi finanziari necessari proviene indirettamente dall'estero.

■ **Migliore accessibilità per il nostro Paese**


Contro l'ammodernamento della rete ferroviaria si è obiettato che il progetto giova unicamente al traffico merci attraverso le Alpi e costituisce dunque un "regalo" all'Europa. Questa critica è del tutto infondata. La NFTA, importanti componenti di Ferrovia 2000 e il raccordo alla rete ad alta velocità sono parte integrante della rete europea ad alta velocità dove l'Unione europea investe circa 300 miliardi di franchi. Tale rete collega, in particolare, i grandi agglomerati situati attorno al nostro Paese che, per crescita economica, sono i più importanti in Europa (città situate lungo il Reno superiore, Monaco/Stoccarda, Milano/Torino, Lione/Parigi). È nell'interesse della Svizzera migliorare i collegamenti nel traffico viaggiatori verso queste aree economiche e urbane particolarmente attraenti. Se non modernizzerà la propria rete ferroviaria, il nostro Paese sarà aggirato a est e a ovest dal traffico passeggeri ad alta velocità e non potrà per il momento concludere gli accordi bilaterali con l'Unione europea.

■ Maggiore competitività grazie alla rete della NFTA

Una minoranza del Parlamento riteneva che la costruzione dei due assi della NFTA avrebbe prodotto una certa sovraccapacità. Diversi deputati hanno quindi proposto di rinunciare a uno dei due assi o di ritardarne la realizzazione. La maggioranza ha tuttavia fatto notare che, rinunciando a un asse, non vi sarebbero sufficienti capacità per il traffico passeggeri e che la maggior parte dei treni merci dovrebbe circolare sulle tratte di montagna. In queste condizioni, la ferrovia non potrebbe più competere con la strada e il traffico pesante non potrebbe più essere trasferito su rotaia. La maggioranza del Parlamento ha sottolineato inoltre che la


soluzione a due assi consente di ripartire uniformemente in tutto il Paese i vantaggi e gli oneri della NFTA. Tutte le regioni del nostro Paese sarebbero così collegate direttamente alla rete europea ad alta velocità e la Svizzera, con la linea Lötschberg-Sempione, sarebbe il primo Paese a disporre di un asse ad alta velocità attraverso le Alpi. Questa situazione migliorerebbe la competitività del nostro Paese e consentirebbe di applicare tempestivamente l'articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale concernente la costruzione e il finanziamento dei progetti d'infrastruttura dei trasporti pubblici.



- Rete ferroviaria principale esistente
- Ferrovie 2000
- NFTA/Integrazione della Svizzera orientale

I miglioramenti realizzati grazie a Ferrovie 2000 e alla NFTA, inclusa l'integrazione della Svizzera orientale, tornano a profitto di tutto il Paese. La moderna rete ferroviaria offre migliori collegamenti con l'estero.



- Linee ferroviarie ad alta velocità esistenti
- - - -** Linee ferroviarie ad alta velocità in progetto
- NFTA vie d'accesso alla NFTA e raccordi alla rete ad alta velocità

Con le sue vie d'accesso la NFTA collega la Svizzera alla rete ferroviaria europea ad alta velocità sull'asse nord-sud. I collegamenti della Svizzera orientale con Stoccarda e Monaco saranno notevolmente migliorati; la Svizzera occidentale disporrà di migliori raccordi alla rete del TGV via Ginevra, l'arco del Giura e Basilea (tempi di percorrenza più brevi grazie ai raccordi al TGV della Svizzera orientale e occidentale). La Svizzera diventa in tal modo un nodo ferroviario estremamente importante nel traffico europeo ad alta velocità. Senza tale ammodernamento, il nostro Paese rimarrebbe isolato.

Testo in votazione

Decreto federale concernente la costruzione e il finanziamento dei progetti d'infrastruttura dei trasporti pubblici

del 20 marzo 1998

1 §

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996 1), decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Disposizioni transitorie

Art. 21 cpv. 9

9 Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1995 sino all'entrata in vigore della legge del 19 dicembre 1997 2) concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

Art. 23

1 I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l'inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.

2 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

- a. fino all'entrata in vigore della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all'articolo 36^{quater}, utilizzare l'intero prodotto della tassa forfettaria sul traffico pesante di cui all'articolo 21 delle disposizioni transitorie e, a tal fine, al massimo raddoppiare le aliquote;
- b. utilizzare al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all'articolo 36^{quater};
- c. utilizzare fondi provenienti dall'imposta sugli oli minerali di cui all'articolo 36^{ter} capoverso 1 lettera c per coprire nella misura del 25 per cento le spese globali per le linee di base della NFTA;
- d. prelevare fondi sul mercato dei capitali, ma al massimo fino a concorrenza del 25 per cento delle spese globali della NFTA, di Ferrovia 2000 e del raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità;
- e. aumentare di 0,1 punti percentuali tutte le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (supplemento compreso) di cui all'articolo 8 delle disposizioni transitorie, stabilite secondo l'articolo 41^{ter} della Costituzione federale e l'articolo 8^{ter} delle disposizioni transitorie;
- f. avvalersi di possibili sistemi di finanziamento comportanti un contributo complementare privato o realizzato grazie a organizzazioni internazionali.

1) FF 1996 IV 551

2) FF 1997 IV 1262

3 Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 è garantito da un fondo giuridicamente dipendente e dotato di contabilità propria. Gli introiti risultanti dalle tasse e imposte menzionate nel capoverso 2 sono contabilizzati nel conto finanziario della Confederazione e attribuiti al fondo nel medesimo anno. La Confederazione può concedere anticipi al fondo. L'Assemblea federale emana il regolamento del fondo per mezzo di un decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante a referendum.

4 I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso 1 sono decisi mediante decreti federali di obbligatorietà generale. Occorre provare la necessità e la realizzazione di ogni grande progetto nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata nel decreto di obbligatorietà generale. L'Assemblea federale stanziava i necessari mezzi finanziari mediante crediti d'impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.

5 Il presente articolo è valido fino alla conclusione dei lavori di costruzione e del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al capoverso 1.

6 L'articolo 21 capoverso 7 delle disposizioni transitorie è abrogato.

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Secondo oggetto

Articolo sui cereali

2

■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 29 aprile 1998 concernente un nuovo articolo di validità limitata sui cereali?

Il decreto federale è stato approvato dal Consiglio nazionale con 153 voti contro 8 e 8 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 36 voti contro 0.

■ **Articolo costituzionale anacronistico**

L'articolo sui cereali che figura nella Costituzione federale risale al 1929. A quel tempo, per l'agricoltura si trattava soprattutto di garantire l'approvvigionamento del Paese in derrate alimentari in caso di crisi o di conflitto. Il Consiglio federale era dunque stato incaricato, in virtù della Costituzione, di promuovere la coltivazione e la trasformazione dei cereali e di garantirne le scorte necessarie.

■ **Altri tempi, altre realtà**

Attualmente, interventi così drastici sul mercato da parte della Confederazione non sono più necessari. Il contesto è profondamente mutato sia per quanto concerne la sicurezza sia in materia di scambi commerciali. Inoltre, le condizioni di produzione sono nettamente migliorate. Da qualche anno la Svizzera produce infatti una quantità di cereali panificabili notevolmente superiore al fabbisogno indigeno. Di conseguenza, non vi è più motivo di mantenere in questo settore disposizioni più severe di quelle che disciplinano altri prodotti agricoli, per i quali vigono generalmente le regole della libera concorrenza.

■ **Liberalizzazione progressiva**

Un passaggio repentino e non preparato da un'economia pianificata a un'economia di mercato nel settore cerealicolo avrebbe tuttavia ripercussioni insopportabili per i produttori e l'industria molitoria. L'attuale articolo sui cereali panificabili non può quindi essere semplicemente soppresso, ma deve essere sostituito da una disposizione transitoria con una validità limitata al massimo sino al 2003.

■ **Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento**

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono adeguata tale procedura poiché consente di introdurre progressivamente le regole della libera concorrenza nel settore dei cereali, tenendo conto della situazione del mercato. Il nuovo articolo costituzionale non costringe più il Consiglio federale a intervenire sul mercato provocando distorsioni della concorrenza, senza tuttavia impedirgli di continuare a vigilare sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

Testo in votazione

Decreto federale concernente un nuovo articolo di validità limitata sui cereali

del 29 aprile 1998



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996 ¹⁾, decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 23bis
Abrogato*

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 26

1 La Confederazione provvede affinché sia assicurato l'approvvigionamento del Paese con cereali e farina panificabili.

2 Essa può, ove occorra, derogare al principio della libertà di commercio e d'industria.

3 Il presente articolo è applicabile al più tardi fino al 31 dicembre 2003.

III

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

***L'articolo da abrogare è il seguente:**

1 La Confederazione tiene le scorte di grano necessarie ad assicurare l'approvvigionamento del paese. Essa può obbligare i mugnai a immagazzinare grano e a rilevare le dette scorte per agevolarne il rinnovamento.

2 La Confederazione promuove, nel paese, la coltura del grano panificabile e favorisce la selezione e l'acquisto delle sementi indigene di pregio. Essa acquista il grano indigeno di buona qualità, atto alla macinazione, a un prezzo che ne renda possibile la coltura. I mugnai potranno essere obbligati a rilevare questo grano al prezzo di costo della Confederazione.

3 La Confederazione prende i provvedimenti necessari per sostenere l'industria nazionale dei mulini; parimente essa tutela gli interessi dei consumatori di pane e di farina. Essa invigila, nei limiti delle sue attribuzioni, il commercio e i prezzi così del grano come della farina panificabile e del pane. La Confederazione prende i provvedimenti necessari per regolare l'importazione della farina panificabile; essa può riservarsi il diritto esclusivo d'importare questo prodotto. La Confederazione accorda ai mugnai, in caso di bisogno, delle facilitazioni per ridurre le spese di trasporto nell'interno del paese. Essa prende in favore delle regioni montane provvedimenti atti a conseguire un conguaglio dei prezzi della farina.

¹⁾ FF 1996 IV 1



Parere del Consiglio federale

17

Come tutto il settore agricolo, anche quello cerealicolo deve sottostare alle regole dell'economia di mercato. L'articolo costituzionale sui cereali attualmente in vigore non lo consente. Di conseguenza, deve essere sostituito da un nuovo articolo di validità limitata che permetta una liberalizzazione del mercato progressiva e socialmente sopportabile. Il Consiglio federale sostiene il nuovo articolo costituzionale sui cereali in particolare per i seguenti motivi:

■ **Garanzia dell'approvvigionamento**

La Svizzera dispone attualmente di scorte sufficienti di cereali, anche per far fronte a situazioni di crisi. Una regolamentazione che obbliga la Confederazione a promuovere la coltivazione di cereali panificabili e ad acquistarli a un prezzo garantito non è più necessaria. Di conseguenza, l'obbligo imposto ai mugnai di ritirare i cereali panificabili acquistati dalla Confederazione non ha più motivo di esistere.

■ **Necessità di una regolamentazione transitoria**

L'articolo cerealicolo che figura nella Costituzione federale non consente di passare a un regime di libero mercato. Bisogna quindi abrogarlo e sostituirlo con un articolo costituzionale di validità limitata che scadrà al più tardi nel 2003. Una nuova votazione popolare su questo oggetto non sarà necessaria. Questa procedura consente alle parti interessate di adeguarsi progressivamente alle nuove condizioni senza dover pagare un prezzo troppo elevato.

■ **Diminuzione dei prezzi**

Affinché l'agricoltura svizzera diventi competitiva, il prezzo dei cereali panificabili indigeni deve essere ridotto al livello dei prezzi europei. I pagamenti diretti renderanno sopportabile tale processo. Le riduzioni di prezzo tornano a profitto del consumatore e aprono nuovi mercati d'esportazione alla nostra industria agroalimentare.

■ **Dibattiti parlamentari**

Sebbene alcuni parlamentari si siano espressi a favore del mantenimento del regime attuale o dell'abbandono della regolamentazione transitoria, la nuova soluzione proposta è stata approvata da una larga maggioranza del Parlamento.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale concernente un nuovo articolo di validità limitata sui cereali.

Terzo oggetto

Iniziativa popolare "per una politica ragionevole in materia di droga" (Droleg)

3

■ La domanda che figura sulla scheda di voto è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare "per una politica ragionevole in materia di droga"?

L'iniziativa è stata respinta dal Consiglio nazionale con 112 voti contro 42 e 17 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 20 voti contro 0.

■ Una politica efficace

La Confederazione lotta con determinazione contro il narcotraffico e la dipendenza dalla droga. Pratica a tale proposito una politica che si fonda su quattro pilastri: prevenzione, terapia, riduzione dei rischi e repressione. Questa politica equilibrata ha riscosso ampio consenso nella votazione popolare del 28 settembre 1997 riguardante l'iniziativa popolare "Gioventù senza droghe".

■ Risultati incoraggianti

Il Consiglio federale vuole proseguire questa politica che ha già dato risultati confortanti. Il numero dei nuovi consumatori di droghe pesanti tende a diminuire e così pure il numero di decessi e contagi con il virus dell'AIDS o con i virus dell'epatite. Vi sono oggi diverse terapie e sempre più numerosi sono i tossicodipendenti che decidono di sottoporsi.

■ Che cosa vuole l'iniziativa?

L'iniziativa "per una politica ragionevole in materia di droga" vuole affrontare il problema legato al consumo di droghe da un'angolatura completamente diversa. Essa chiede che il consumo di sostanze stupefacenti non sia perseguibile e che il loro commercio venga liberalizzato il più possibile. Inoltre, attribuisce allo Stato il compito di organizzare la produzione di sostanze stupefacenti e di approvvigionare in tal modo adeguatamente il mercato mediante il rilascio di un numero sufficiente di concessioni,

garantendo tuttavia la protezione dei giovani. Sarebbe quindi possibile procurarsi droghe senza alcuna prescrizione medica. L'iniziativa prevede infine che una parte delle entrate fiscali provenienti dal commercio legalizzato di droga sia impiegata per la prevenzione e la terapia.

■ Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa. In caso di accesso praticamente libero alle droghe, vi è infatti il pericolo che venga incentivato, invece che scoraggiato, il consumo di stupefacenti e che i problemi legati alla dipendenza diventino ancor più acuti. Quale unico Paese con un simile sistema, la Svizzera diverrebbe presto un centro d'approvvigionamento con un nuovo mercato nero per i turisti della droga esteri.

Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare "per una politica ragionevole in materia di droga"

del 21 marzo 1997



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa "per una politica ragionevole in materia di droga" depositata il 9 novembre 1994¹); visto il messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 1995²), decreta:

Art. 1

1 L'iniziativa popolare del 9 novembre 1994 "per una politica ragionevole in materia di droga" è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 32^{septies}

Il consumo di stupefacenti come pure la coltivazione, il possesso e l'acquisto degli stessi per il consumo personale sono esenti da pena.

Art. 32^{octies}

1 La Confederazione emana disposizioni sulla coltivazione, l'importazione, la produzione e il commercio di stupefacenti.

2 La legislazione federale disciplina l'assegnazione di concessioni sufficienti, tenendo conto in particolare della tutela della gioventù, del divieto di pubblicità e dell'informazione sui prodotti. Gli stupefacenti che non sono consumati ad uso terapeutico non sottostanno a ricetta medica.

3 La legislazione disciplina l'imposizione fiscale degli stupefacenti, il cui ricavo netto è ripartito a metà tra la Confederazione e i Cantoni. Essa stabilisce la quota minima da utilizzare per prevenire l'abuso di stupefacenti, per ricercarne le cause e per alleviarne le conseguenze.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 27

1 L'articolo 32^{septies} entra in vigore approvato che sia dal popolo e dai Cantoni, nella misura in cui non sia in contrasto con obblighi imposti da trattati internazionali. I trattati internazionali contenenti tali disposizioni devono essere denunciati immediatamente.

2 La legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 32^{octies} deve essere emanata entro tre anni. Altrimenti il Consiglio federale emana a termine le disposizioni indispensabili. I trattati internazionali che sono in contraddizione con le disposizioni esecutive saranno adeguati al più tardi per il termine dell'entrata in vigore oppure, all'occorrenza, devono essere denunciati.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

1) FF 1995 II 364

2) FF 1995 III 1081



Argomenti del comitato d'iniziativa

"Si a una politica ragionevole in materia di droga

■ Niente più eroina 'al chiosco'. Nonostante la politica dei quattro pilastri e la distribuzione di eroina, l'elemento centrale della politica svizzera in materia di droga rimane la proibizione. Il solo divieto ha generato un enorme giro d'affari per una sostanza pressoché priva di valore. 'Leggi' del crimine organizzato regolamentano il mercato nero. Quest'ultimo non si cura minimamente della salute dei tossicomani né degli interessi della società. La conseguenza: un 'chiosco' aperto '24 ore su 24' presso il quale tutti, indipendentemente dall'età, dalle condizioni di salute, possono comperare ogni tipo di droga.

■ **Nessuna proibizione della droga secondo il modello USA.** La politica internazionale in materia di droga è dettata dagli Stati Uniti e influenza anche la proibizione della droga in Svizzera. Mentre la 'war on drugs' nel Terzo mondo ha portato a guerre civili e a una completa destabilizzazione di interi Paesi, gli stessi Stati Uniti rappresentano il più importante Paese consumatore. Le bande della droga dominano interi quartieri cittadini e nessuna misura di polizia è in grado di cambiare qualcosa, sebbene si costruiscano sempre più prigioni e si arresti un numero crescente di piccoli spacciatori.

■ **Nessuna vuota promessa.** Da anni la politica in materia di droga è discussa fra specialisti e sempre più sovente si giunge alla conclusione che la proibizione repressiva della droga è un fallimento. Ciononostante poco è cambiato. Sebbene vi siano interventi parlamentari favorevoli a un disciplinamento del commercio della canapa e alla liberalizzazione del consumo di droga, essi suscitano molte controversie in Parlamento e sono quindi ben lungi dall'essere trasposti nei fatti.

■ **Per una politica dei quattro pilastri equilibrata.** A tale scopo le misure di prevenzione, le offerte di terapia, l'aiuto ai tossicodipendenti e l'attuazione delle condizioni quadro legali devono formare quattro elementi equivalenti e in sintonia gli uni con gli altri. L'iniziativa popolare 'per una politica ragionevole in materia di droga' istituisce una base costituzionale per una simile politica.

■ **Per una politica ragionevole in materia di droga.** Accettare l'iniziativa popolare 'per una politica ragionevole in materia di droga' significa creare le condizioni per un commercio controllato della droga. Il mercato nero scomparirebbe per mancanza di guadagni. Lo Stato, l'economia e i privati potrebbero risparmiare enormi somme di denaro. Soltanto una legalizzazione controllata permette un'informazione effettiva ai tossicodipendenti e una prevenzione credibile.

L'iniziativa popolare 'per una politica ragionevole in materia di droga' non promette di risolvere tutti i problemi legati alla droga. Tuttavia, oggi non è possibile concepire un'alternativa migliore all'attuale desolazione."

Il comitato d'iniziativa

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale ha deciso di adottare una politica che mira a impedire il consumo di droga e a proteggere la popolazione dai rischi per la salute. In pari tempo occorre offrire terapie e lottare contro il narcotraffico. L'accesso per così dire libero alle sostanze stupefacenti, richiesto dall'iniziativa, è pericoloso e inaccettabile. Non è nemmeno la via giusta per arginare il consumo di droghe. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa "per una politica ragionevole in materia di droga" in particolare per i seguenti motivi:

3

■ **Accesso troppo facile agli stupefacenti**

Il Consiglio federale si oppone soprattutto a un accesso praticamente libero agli stupefacenti. L'iniziativa intende consentire la vendita di sostanze stupefacenti senza prescrizione medica, mentre altri medicinali molto meno pericolosi rimangono soggetti a tale prescrizione.

■ **Protezione della salute in pericolo**

Accettando l'iniziativa, vi è un reale pericolo che si incentivi il consumo di droga e di conseguenza la tossicodipendenza. I provvedimenti previsti dall'iniziativa per proteggere i giovani non bastano per limitare il consumo di droga e impedire la dipendenza. L'iniziativa è in contraddizione con la politica svizzera in materia di sanità.

■ **Messaggio sbagliato ai giovani**

Allo scopo di impedire che i giovani cadano nel circolo vizioso della droga è importante rafforzarli nella decisione di vivere senza far uso di droghe. Sarebbe sicuramente sbagliato, in nome della libertà individuale, considerare il consumo di stupefacenti come qualcosa di ovvio. L'accesso pressoché libero alle sostanze stupefacenti e il rilascio di un gran numero di concessioni statali per la loro vendita sarebbero un segnale sbagliato per i nostri giovani.

■ **Una strategia poco realistica**

L'iniziativa vuole far scomparire il commercio di droga istituendo un mercato legale. Questa concezione non è affatto

realistica. Quali che siano le possibili basi legali che legittimerebbero la vendita nel nostro Paese, esse non potrebbero in nessun modo ostacolare il commercio internazionale.

■ **La Svizzera, un supermercato della droga**

Nessun altro Paese ha legalizzato il commercio di droga. Se dovesse decidere in tal senso, la Svizzera attirerebbe turisti della droga dall'estero. Potrebbe sorgere un nuovo mercato nero e la Svizzera diverrebbe in poco tempo un Paese esportatore di stupefacenti. L'accettazione dell'iniziativa pregiudicherebbe ulteriormente la collaborazione nell'ambito della lotta internazionale contro la droga, dal momento che gli accordi delle Nazioni Unite in questo ambito dovrebbero essere denunciati.

■ **Liberalizzazione eccessiva**

Il Consiglio federale ha avviato una revisione della legge sugli stupefacenti allo scopo di sostenere la politica federale dei quattro pilastri. È in questo ambito che occorre esaminare accuratamente l'opportunità delle pene cui si espongono i consumatori di droga. Il Consiglio federale è però decisamente contrario alla liberalizzazione eccessiva proposta dall'iniziativa, che comprende anche la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e il commercio di stupefacenti.

■ **Una politica equilibrata sarebbe messa in pericolo**

D'intesa con i Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private la Confederazione segue una politica in materia di droga che dà buoni risultati. Il punto forte di questa politica è un approccio al problema da quattro diversi punti di vista.

— **1. Prevenzione:** convincere giovani e adulti a non assumere droghe. La maggior parte dei giovani non consuma droghe e il numero dei nuovi casi di tossicodipendenza è diminuito dal 1990.

— **2. Terapia:** aiutare i tossicomani a liberarsi dalla droga. Il numero delle persone sottoposte a trattamento è raddoppiato dal 1990; la maggior parte di loro riesce ad uscire dalla droga.

— **3. Riduzione** dei rischi: tutelare la salute e la dignità dei tossicodipendenti, impedire la trasmissione dell'AIDS e dell'epatite. Dal 1994 è pure sceso il numero di nuovi contagi e di decessi per overdose.

— **4. Repressione:** annientare il mercato della droga. La sicurezza della popolazione è migliorata dopo la chiusura delle "scene aperte" della droga.

Per tutti questi motivi Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare "per una politica ragionevole in materia di droga".

Quarto oggetto

Legge sul lavoro

4

■ **La domanda che figura sulla scheda di voto è la seguente:**

Volete accettare la modifica del 20 marzo 1998 della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro)?

Questa modifica è stata accolta dal Consiglio nazionale con 154 voti contro 13 e 9 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 37 voti contro 0.

■ La legge sul lavoro dev'essere riveduta

L'attuale legge sul lavoro, risalente al 1964, non soddisfa più le condizioni dell'odierno mondo del lavoro. Per rafforzare la competitività della nostra economia, le aziende devono poter avere un margine di manovra più ampio nel fissare gli orari di lavoro. Un primo tentativo di adeguare la legge è stato bocciato in votazione popolare nel 1996. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno pertanto elaborato una nuova proposta in cui si è ovviato ai punti deboli della prima revisione.

■ Orari di lavoro più flessibili, maggiore protezione

Grazie a questa modifica ogni azienda potrà prevedere il lavoro serale (dalle 20.00 alle 23.00) senza autorizzazione; anche per il lavoro straordinario non occorrerà più un'autorizzazione. Per il lavoro notturno e domenicale, uomini e donne saranno trattati in linea di massima in modo paritario. Per compensare eventuali danni alla salute provocati dall'orario di lavoro più flessibile, si miglioreranno le misure di protezione, soprattutto in relazione con il lavoro notturno e la maternità.

■ Perché un referendum?

Una parte del movimento sindacale ha lanciato il referendum contro questa nuova revisione. Rimprovera al Parlamento di aver mantenuto gli stessi punti centrali del progetto iniziale, massicciamente respinto nel 1996. La revisione comporterebbe sacrifici unicamente da parte dei lavoratori. La flessibilità degli orari di lavoro sarebbe eccessiva e terrebbe conto soprattutto degli interessi dell'economia.

■ Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento non condividono le obiezioni degli oppositori della revisione. Essi vogliono conferire all'economia il margine di manovra di cui ha urgente bisogno. In fase di riesame è stato possibile trovare una soluzione che offre un giusto equilibrio tra la flessibilità necessaria per l'economia e le misure di protezione chieste dai lavoratori. La nuova legge tiene conto del risultato della votazione popolare del 1996 proponendo un rafforzamento delle misure di protezione.

Che cosa comporta la modifica della legge?

■ **Migliori condizioni per l'economia...**

— Le aziende possono impiegare lavoratori tra le 6 e le 23 (sinora le 20) senza autorizzazione. Il lavoro dalle 20 alle 23 è considerato serale ed è ammesso solo dopo aver sentito i lavoratori. Grazie al lavoro serale sarà possibile senza autorizzazione soprattutto il lavoro a due turni. Il lavoro notturno sarà compreso nella fascia oraria che va dalle 23 alle 6. Sarà ancora soggetto ad autorizzazione, indipendentemente da speciali disciplinamenti per determinati tipi di aziende.

— Non sarà più necessario chiedere l'autorizzazione per il lavoro straordinario.

— Il rigido divieto del lavoro notturno per le donne nell'industria è abrogato. Per uomini e donne valgono gli stessi orari di lavoro e di riposo, salvo se motivi biologici (ad es. maternità) lo richiedono.

■ **...e protezione per i lavoratori**

— Chi presta durevolmente o regolarmente lavoro notturno ottiene un supplemento di tempo libero del 10 per cento.

— Il lavoro notturno prestato regolarmente dà diritto a assistenza medica e consulenza.

— Nei limiti del possibile, in caso di lavoro notturno l'azienda deve organizzare il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e ritorno, prevedere occasioni di riposo e di ristoro e agevolare soluzioni per la custodia dei figli.

— A seconda del genere di azienda si potranno effettuare al massimo 140 o 170 ore di straordinari all'anno; sinora erano 220 o 260 ore.

— Le donne incinte non possono essere impiegate per principio di sera o di notte nelle 8 settimane precedenti il parto.

Viene affidato loro un lavoro diurno equivalente oppure, se ciò non è possibile, viene versato loro l'80 per cento del salario. Il diritto al salario sussiste anche per le donne incinte e le madri allattanti che non possono più svolgere lavori pesanti o pericolosi e che non possono essere impiegate in un lavoro sostitutivo.

— Il datore di lavoro deve proteggere l'integrità personale dei lavoratori (ad es. contro molestie sessuali e sopraffazioni) e assicurarsi che essi non siano costretti a consumare alcool durante il lavoro.

— I lavoratori hanno diritto di essere informati e consultati per quanto riguarda la protezione della salute e l'organizzazione degli orari di lavoro.

— Le prescrizioni in materia di protezione della salute valgono anche per le amministrazioni cantonali e comunali.

— Il lavoro ausiliario è stralciato dalla legge per evitare tempi di lavoro eccessivamente lunghi.

Argomenti del comitato di referendum

■ Nel dicembre 1996 il popolo ha chiaramente rifiutato un primo progetto di modifica della legge sul lavoro (LL), che comportava un deterioramento importante dei diritti dei salariati.

La lezione non è servita. Infatti la maggioranza del Parlamento ha ripresentato praticamente lo stesso progetto. La legge sul lavoro rappresenta uno strumento essenziale di protezione dei lavoratori; infatti solo una minoranza è tutelata da un contratto collettivo. In una situazione dove la disoccupazione viene utilizzata per fare pressione al ribasso sulle condizioni di lavoro e i salari, ogni indebolimento dei diritti dei lavoratori è inaccettabile!

È necessario votare **NO** alla nuova legge che sottomette ulteriormente le condizioni di lavoro agli interessi di una minoranza di padroni, azionisti, speculatori o banchieri!

■ **La modifica della LL accorcia la notte.** Con la legge attuale il lavoro notturno inizia alle 20.00. Con la nuova legge inizia alle 23.00! Tanto di guadagnato per i datori di lavoro che potranno così progressivamente sopprimere i supplementi che i lavoratori ricevono oggi per il lavoro a turni o notturno.

■ **La modifica della LL incoraggia il lavoro notturno.** Con la legge attuale il lavoro notturno è proibito, sia per le donne che per gli uomini, anche se sono previste numerose eccezioni. Le donne hanno comunque una migliore protezione, in particolare nell'industria. La modifica della legge elimina il divieto di lavoro notturno per le donne nell'industria, senza limitarlo alle attività dove è socialmente e tecnicamente indispensabile. Il lavoro notturno nuoce alla salute, alla vita sociale e di famiglia. Invece di limitarlo drasticamente, per le donne e per gli uomini, la revisione non prevede che una compensazione in tempo del 10% per il lavoro notturno, con numerose eccezioni che permetteranno ai datori di lavoro di sfuggire facilmente a questa compensazione. Nella versione votata in Parlamento il supplemento salariale del 25% per il lavoro notturno non regolare era stato soppresso per i prossimi 3 anni per gli uomini. A fine agosto '98 questa disposizione è stata corretta, ...per via amministrativa. Prova supplementare di una revisione malfatta.

■ **La revisione della LL apre la strada alla generalizzazione del lavoro domenicale.** Le disposizioni legali che limitano l'impiego delle donne la domenica vengono cancellate. Nessun supplemento, né altre forme di compensazione sono previsti per il lavoro regolare di domenica. La settimana di 7 giorni lavorativi significa sacrificare la domenica come giorno di riposo: un momento comune destinato alla vita sociale, culturale, familiare, o alle attività sportive."

Parere del Consiglio federale

La nuova legge offre all'economia svizzera un maggior margine di manovra nell'organizzazione dei processi lavorativi grazie a prescrizioni più flessibili sugli orari di lavoro e, di conseguenza, migliori opportunità in ambito economico. In pari tempo protegge la salute dei lavoratori, soprattutto in caso di lavoro notturno. Diversamente dal 1996, è stato possibile trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dell'economia e quelli dei lavoratori. Il Consiglio federale è favorevole alla presente modifica in particolare per i seguenti motivi:

■ **Miglioramento delle condizioni quadro economiche**

L'economia svizzera si trova in una fase di cambiamento. Negli ultimi anni la crescita economica non ha soddisfatto le aspettative e la disoccupazione è tuttora motivo di preoccupazione. Molti posti di lavoro sono stati soppressi o trasferiti all'estero. Nell'interesse della nostra economia, ma anche per creare o salvaguardare posti di lavoro, la competitività della Svizzera dev'essere costantemente rafforzata. La revisione della legge sul lavoro offre un importante contributo a tale riguardo.

■ **Flessibilità per l'economia...**

Le prescrizioni più flessibili in materia di orari di lavoro vogliono tener conto soprattutto delle nuove esigenze dell'economia e ampliarne il margine di manovra:

— Con la nuova delimitazione tra lavoro diurno e lavoro notturno, è possibile effettuare lavoro serale senza ricorrere a un'autorizzazione. In tal modo le aziende godono di maggior flessibilità nell'organizzare gli orari di lavoro.

— Uomini e donne sono trattati allo stesso modo per quanto riguarda i turni di lavoro e di riposo. Di conseguenza, per esempio, devono poter svolgere alle stesse condizioni il lavoro notturno e quello domenicale. Anche i nostri più importanti Paesi concorrenti non conoscono un divieto rigido di lavoro notturno per le donne nell'industria. La soppressione di questo divieto rafforza la nostra competitività internazionale.

4

■ ...e misure di protezione

Anche in futuro il lavoro notturno e domenicale rimarranno in linea di massima vietati. Per le eccezioni occorrerà ancora un'autorizzazione, a prescindere da settori soggetti a particolari regolamentazioni eccezionali (settore alberghiero, sanitario ecc.). Le prescrizioni più flessibili per gli orari di lavoro, soprattutto per il lavoro notturno, comportano un carico maggiore per i lavoratori. Quale compensazione sono introdotte diverse misure di protezione.

— A differenza della prima revisione, la nuova legge prevede una compensazione del lavoro notturno con tempo libero supplementare. Chi svolge regolarmente un lavoro notturno ha diritto a un supplemento di tempo del 10 per cento calcolato sulle ore effettive prestate durante la notte. In tal modo si è trovata una soluzione all'aspetto più controverso nella campagna per la votazione del 1996, che aveva indotto a lanciare il referendum.

— Grazie all'assistenza medica dei lavoratori occupati di notte si potranno individuare precocemente eventuali problemi di salute e fattori di rischio e constatare anche l'idoneità individuale al lavoro notturno.

— Le misure in materia di sicurezza sul tragitto casa-lavoro, l'organizzazione del trasporto, di momenti di riposo e di possibilità di ristoro nonché i provvedimenti intesi ad agevolare la custodia dei figli ridurranno le ripercussioni negative del lavoro notturno.

— Le donne incinte e le madri allattanti beneficeranno di una protezione supplementare.

— Grazie a un ampliamento dei diritti di codecisione i lavoratori potranno tutelare meglio i loro interessi nell'ambito della protezione della salute.

■ Rinuncia a un'agevolazione del lavoro domenicale

Con la revisione del 1996 il Parlamento voleva permettere il lavoro domenicale nei negozi sei volte all'anno senza autorizzazione ufficiale. Questa agevolazione del lavoro domenicale costituiva un altro importante motivo per respingere la revisione di allora. Nella nuova legge questa disposizione è stata quindi stralciata.

■ Vasto consenso per la revisione

Nel 1996 il Consiglio federale aveva rinunciato a formulare una raccomandazione di voto poiché non poteva accettare la rinuncia a una compensazione del lavoro notturno decisa dal Parlamento contro la sua volontà. In un secondo tempo è stato possibile trovare una soluzione a questo importante problema. Anche in altri punti la nuova legge tiene conto del risultato della votazione popolare del 1996, nel senso che considera da un lato le esigenze di maggiore flessibilità dell'economia e dall'altro le richieste dei lavoratori intese a ottenere una migliore protezione.

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sul lavoro.

Testo in votazione

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

Modifica del 20 marzo 1998



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 17 novembre 1997¹⁾; visto il parere espresso dal Consiglio federale dinanzi al Consiglio nazionale il 18 dicembre 1997²⁾, decreta:

I

La legge sul lavoro ³⁾ è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione:

Nel titolo che precede l'articolo 6, negli articoli 6 capoversi 3 e 4, 38 capoverso 1, 59 capoverso 1 lettera a e 60 capoverso 1, il termine "igiene" è sostituito con l'espressione "protezione della salute".

Art. 1 cpv. 1

1 La legge è applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.

Art. 3a marginale, frase introduttiva e lett. a

Disposizioni
relative alla
protezione della
salute

Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella presente legge (art. 6, 35 e 36a) sono tuttavia applicabili:

a. alle amministrazioni federali, cantonali e comunali;

Art. 5 cpv. 1

1 Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo previa decisione d'assoggettamento dell'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (Ufficio federale).

Art. 6 cpv. 1 e 2bis

1 A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori.

2bis Il datore di lavoro veglia affinché il lavoratore non debba consumare bevande alcoliche o altri prodotti psicotropi nell'esercizio della sua attività professionale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 9 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

1 La durata massima della settimana lavorativa è di:

1) FF 1998 978

2) Boll.uff. 1997 N 2793

3) RS 822.11

- a. 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto;

2 Abrogato

Art. 10

Lavoro diurno e
serale

1 Il lavoro svolto tra le 6 e le 20 è considerato lavoro diurno, quello svolto tra le 20 e le 23 lavoro serale. Il lavoro diurno e il lavoro serale non richiedono alcuna autorizzazione. Dopo aver sentito la rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, i lavoratori interessati, il datore di lavoro può introdurre il lavoro serale.

2 Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, inizio e fine del lavoro diurno e serale dell'azienda possono essere fissati diversamente tra le 5 e le 24. Anche in questo caso il lavoro diurno e serale dell'azienda deve rimanere compreso in uno spazio di 17 ore.

3 Il lavoro diurno e serale del singolo lavoratore deve rimanere compreso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario.

Art. 12 cpv. 2-4

2 Il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare due ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità, né per anno civile superare complessivamente:

- a. le 170 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore;
b. le 140 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore.

3 e 4 Abrogati

Art. 14

Abrogato

Art. 15a

Riposo
giornaliero

1 Ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive.

2 Il riposo di lavoratori adulti può essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di undici ore.

Art. 16

Divieto del
lavoro notturno

L'occupazione fuori del lavoro aziendale diurno e serale secondo l'articolo 10 (lavoro notturno) è vietata. Rimane salvo l'articolo 17.



Deroghe
al divieto del
lavoro notturno

Art. 17

- 1 Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione.
- 2 Il lavoro notturno regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.
- 3 Il lavoro notturno temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno.
- 4 Il lavoro notturno tra le 5 e le 6 e tra le 23 e le 24 è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno.
- 5 L'Ufficio federale autorizza il lavoro notturno regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro notturno temporaneo.
- 6 Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno senza il suo consenso.

Art. 17a

Durata del lavoro
notturno

- 1 In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero per singolo lavoratore non può superare nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse.
- 2 Se il lavoratore è occupato al massimo tre notti consecutive su sette, la durata del lavoro giornaliero può ammontare a dieci ore alle condizioni stabilite nell'ordinanza; essa deve tuttavia rimanere compresa in uno spazio di dodici ore, pause incluse.

Art. 17b

Supplemento
di tempo e
supplemento
salariale

- 1 Il datore di lavoro deve accordare un supplemento salariale del 25 per cento almeno al lavoratore che svolge solo temporaneamente un lavoro notturno.
- 2 Il lavoratore che svolge regolarmente o periodicamente un lavoro notturno ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10 per cento della durata del lavoro notturno da lui svolto. Il tempo di riposo compensativo deve essere accordato entro un anno. La compensazione può tuttavia essere accordata sotto forma di supplemento salariale ai lavoratori il cui lavoro, regolarmente svolto all'inizio o alla fine delle ore notturne, non supera un'ora.
- 3 Il tempo di riposo compensativo conformemente al capoverso 2 non deve essere accordato se:
 - a. la durata media delle squadre nell'azienda non supera le sette ore, comprese le pause, o
 - b. il lavoratore di notte è occupato solo quattro notti per settimana (settimana di quattro giorni), o
 - c. ai lavoratori sono accordati tempi di riposo compensativi equivalenti, entro un anno, per contratto collettivo di lavoro o per applicazione analogica delle disposizioni di diritto pubblico.



Visita medica e consulenza	<p>4 Le regolamentazioni relative al tempo di riposo compensativo, ai sensi del capoverso 3 lettera c, devono essere esaminate dall'Ufficio federale che si pronuncia sulla loro equivalenza con il tempo di riposo compensativo legale, ai sensi del capoverso 2.</p>
	<p>Art. 17c</p>
	<p>1 Il lavoratore che svolge un lavoro notturno duraturo ha diritto a una visita medica che attesti il suo stato di salute e alla consulenza riguardo al modo di ridurre o evitare i problemi di salute connessi con il suo lavoro.</p>
	<p>2 L'ordinanza disciplina i particolari. Essa può dichiarare obbligatoria la visita medica per determinati gruppi di lavoratori.</p>
	<p>3 Il datore di lavoro assume le spese della visita medica e della consulenza, nella misura in cui non rispondano la cassa malati o un altro assicuratore del lavoratore.</p>
	<p>Art. 17d</p>
Inidoneità al lavoro notturno	<p>Nella misura del possibile, il datore di lavoro deve trasferire il lavoratore giudicato inidoneo al lavoro notturno per motivi di salute a un lavoro diurno analogo, per il quale è idoneo.</p>
	<p>Art. 17e</p>
Altri provvedimenti in caso di lavoro notturno	<p>1 Se richiesto dalle circostanze, il datore di lavoro che occupa regolarmente personale durante la notte è obbligato a prevedere altri adeguati provvedimenti a tutela dei lavoratori, segnatamente per quanto concerne la sicurezza degli spostamenti per recarsi al lavoro, l'organizzazione del trasporto, le possibilità di riposarsi e di alimentarsi nonché la cura dei figli.</p>
	<p>2 Le autorità competenti possono subordinare a oneri adeguati i permessi concernenti la durata del lavoro.</p>
	<p>Art. 18</p>
Divieto del lavoro domenicale	<p>1 Il lavoro è vietato nell'intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica. Rimane salvo l'articolo 19.</p>
	<p>2 Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l'intervallo di 24 ore fissato nel capoverso 1 può essere anticipato o differito di un'ora al massimo.</p>
	<p>Art. 19</p>
Deroghe al divieto di lavoro domenicale	<p>1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione.</p>
	<p>2 Il lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.</p>



Domenica libera
e riposo
compensativo

3 Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento.

4 L'Ufficio federale autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo.

5 Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso.

Art. 20

1 Il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane, immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero. Rimane salvo l'articolo 24.

2 Il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero. Qualora si prolunghi oltre cinque ore, deve essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero, della settimana precedente o successiva.

3 Il datore di lavoro può occupare temporaneamente i lavoratori durante il riposo compensativo, se ciò è necessario per impedire il deperimento di beni o per prevenire o correggere disfunzioni d'esercizio; il riposo compensativo deve essere allora accordato entro la settimana successiva.

Art. 20a

Giorni festivi e
cerimonie
religiose

1 Il giorno della festa nazionale è parificato alla domenica. I Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all'anno e ripartirli diversamente secondo le regioni.

2 Il lavoratore è autorizzato a interrompere il lavoro in occasione di giorni festivi religiosi diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni. Egli deve tuttavia informare il datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo. È applicabile l'articolo 11.

3 Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro accorda, per quanto possibile, il tempo necessario per assistere a cerimonie religiose.

Art. 21 cpv. 3

3 L'articolo 20 capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 22

Divieto di
sostituzione
del riposo

Qualora la legge prescriva ore di riposo, le stesse non possono essere sostituite dal pagamento di una somma di denaro o da altre prestazioni, tranne alla cessazione del rapporto di lavoro.



Titolo che precede l'articolo 23

3. Lavoro continuo

Art. 23

Abrogato

Art. 24

- Lavoro continuo
- 1 Il lavoro continuo è soggetto ad autorizzazione.
 - 2 Il lavoro continuo regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.
 - 3 Il lavoro continuo temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno.
 - 4 L'Ufficio federale autorizza il lavoro continuo regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro continuo temporaneo.
 - 5 L'ordinanza determina a quali condizioni e in quale misura, nel lavoro continuo, la durata massima lavorativa giornaliera e settimanale può essere prolungata e la durata del riposo ripartita diversamente. Di regola, la durata massima della settimana lavorativa deve essere osservata nella media di sedici settimane.
 - 6 Al lavoro continuo sono inoltre applicabili le prescrizioni sul lavoro notturno e domenicale.

Titolo che precede l'articolo 25

4. Altre disposizioni

Art. 25

- Rotazione
- 1 La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive.
 - 2 Durante il lavoro diurno e serale a due squadre, il lavoratore deve prendere parte uniformemente a entrambi i turni, mentre nel caso di lavoro notturno deve partecipare sia al lavoro diurno che a quello notturno.
 - 3 Con il consenso dei lavoratori interessati e rispettando le condizioni e gli oneri stabiliti dall'ordinanza, è possibile prolungare la durata di sei settimane oppure rinunciare del tutto all'alternanza delle squadre.

Titolo che precede l'articolo 26

Abrogato

Art. 26 cpv. 1

- 1 A tutela dei lavoratori e nei limiti della durata massima della settimana lavorativa, possono essere emanate in via d'ordinanza altre disposizioni concernenti il lavoro straordinario, notturno e domenicale, come anche il lavoro a squadre e il lavoro continuo.



Art. 27 cpv. 1 e 1bis

1 Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono, totalmente o parzialmente, gli articoli 9-17a, 17b capoverso 1, 18-20, 21, 24, 25, 31 e 36, in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione.

1bis Le piccole aziende artigianali, in particolare, sono esonerate dall'obbligo d'autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale se necessari per la loro attività.

Titolo che precede l'articolo 29

IV. Disposizioni di protezione speciale

1. Giovani

Art. 30 cpv. 2

2 L'ordinanza determina per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni:

- a. giovani di oltre 13 anni possono essere incaricati di eseguire commissioni e lavori leggeri;
- b. giovani minori di 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie.

Art. 31 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2-4

1 ... L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.

2 Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.

3 I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.

4 Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Derghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.

Titolo che precede l'articolo 33

Abrogato
Art. 33 e 34
 Abrogati



Titolo che precede l'articolo 35

2. Donne incinte e madri che allattano

Art. 35

Tutela della
salute durante
la maternità

1 Il datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allattanti in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata.

2 L'ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l'occupazione di donne incinte e madri allattanti in lavori gravosi e pericolosi.

3 Le donne incinte e le madri allattanti che non possono essere occupate in taluni lavori in base alle prescrizioni del capoverso 2 hanno diritto all'80 per cento del salario e a un'indennità adeguata per la perdita del salario in natura, nella misura in cui il datore di lavoro non possa offrire loro un lavoro equivalente.

Art. 35a

Occupazione
durante
la maternità

1 Le donne incinte e le madri allattanti possono essere occupate solo con il loro consenso.

2 Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all'allattamento.

3 Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono esserlo solo con il loro consenso.

4 Le donne incinte non possono essere occupate tra le 20 e le 6 nelle otto settimane precedenti il parto.

Art. 35b

Lavoro
compensativo
e pagamento
continuato del
salario durante
la maternità

1 Il datore di lavoro è obbligato a offrire, per quanto possibile, alle donne incinte occupate tra le 20 e le 6 un lavoro equivalente tra le 6 e le 20. Tale obbligo sussiste anche per il periodo che intercorre tra l'ottava e la sedicesima settimana dopo il parto.

2 Le donne occupate tra le 20 e le 6 hanno diritto all'80 per cento del salario, oltre agli eventuali supplementi per il lavoro notturno, e a un'indennità adeguata per il salario in natura venuto a mancare nei periodi fissati dal capoverso 1, qualora non possa essere loro offerto un lavoro equivalente.



Titolo che precede l'articolo 36

3. Lavoratori con responsabilità familiari

Art. 36

1 Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l'educazione dei figli fino all'età di 15 anni e l'assistenza di congiunti o di persone prossime che necessitano di cure.

2 Tali lavoratori possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un'ora e mezzo.

3 Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere un permesso, fino a tre giorni, ai lavoratori che hanno responsabilità familiari per il tempo necessario alle cure dei figli ammalati.

Titolo che precede l'articolo 36a

4. Altri gruppi di lavoratori

Art. 36a

L'ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l'occupazione di altri gruppi di lavoratori in lavori gravosi e pericolosi.

Art. 47

1 Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori, mediante affissione o in un altro modo appropriato:

Affissione
dell'orario
di lavoro
e dei permessi
concernenti
la sua durata

- a. l'orario di lavoro e le autorizzazioni di lavoro accordate e
- b. le relative disposizioni di protezione speciale.

2 L'ordinanza stabilisce quali orari di lavoro devono essere comunicati all'autorità cantonale.

Art. 48

1 I lavoratori o la loro rappresentanza nell'azienda hanno il diritto di essere consultati sulle questioni seguenti:

Informazione
e consultazione
dei lavoratori

- a. tutti i casi concernenti la protezione della salute;
- b. l'organizzazione della durata del lavoro e la pianificazione della griglia oraria;
- c. i provvedimenti previsti dall'articolo 17e in caso di lavoro notturno.

2 Il diritto di essere consultati comprende quello di essere sentiti su talune questioni e di discuterne, prima che il datore di lavoro prenda una decisione, come anche il diritto alla motivazione della decisione, se quest'ultima non tiene in considerazione, o considera solo parzialmente, le obiezioni dei lavoratori o della loro rappresentanza nell'azienda.



Legge sulla partecipazione

Art. 64
La legge del 17 dicembre 1993 4) sulla partecipazione è modificata come segue:

Art. 10 lett. a

La rappresentanza dei lavoratori, giusta la pertinente normativa, ha diritti di partecipazione negli ambiti seguenti:

- a. sicurezza durante il lavoro ai sensi dell'articolo 82 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni 5) e protezione del lavoratore ai sensi dell'articolo 48 della legge sul lavoro 6);

Art. 71 lett. b

Sono fatte salve, in particolare:

- b. le prescrizioni federali, cantonali e comunali sui rapporti di lavoro di diritto pubblico; le prescrizioni in materia di protezione della salute possono tuttavia essere oggetto di deroghe solo nell'interesse dei lavoratori;

II

Disposizioni transitorie

L'articolo 17b capoversi 2-4 entra in vigore 7):

1. per le donne che soggiacevano finora al divieto del lavoro notturno e che ora sono tenute a lavorare di notte: contemporaneamente alle altre disposizioni della presente legge;
2. per gli altri lavoratori: tre anni dopo l'entrata in vigore delle altre disposizioni della presente legge.

III

Referendum ed entrata in vigore

- 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- 2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4) RS 822.14

5) RS 832.20

6) RS 822.11; RU ...

7) Rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art.33 LRC) il 31 agosto 1998.

PP
Impostazione

Invii non recapitabili
rimandare al controllo
degli abitanti del Comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento
vi raccomandano di votare come segue
il 29 novembre 1998:

- **Si** al decreto federale concernente
la costruzione e il finanziamento dei
progetti d'infrastruttura dei trasporti
pubblici
- **Si** al decreto federale concernente
un nuovo articolo di validità limitata
sui cereali
- **No** all'iniziativa popolare "per una
politica ragionevole in materia di droga"
- **Si** alla modifica della legge federale
sul lavoro nell'industria, nell'artigianato
e nel commercio (legge sul lavoro)